

## Bonus baby sitting fruibile anche dal lavoratore in smart working

L'INPS con la circolare n. 73 ha fornito diversi chiarimenti sull'argomento

/ Elisa TOMBARI

Con la circolare n. [73/2020](#) l'INPS torna a parlare del **bonus per i servizi di baby sitting** e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia, per il quale è stata recentemente avviata la procedura di presentazione delle domande (si vedano il messaggio INPS n. [2350/2020](#) e "[Al via la nuova procedura per il bonus baby sitting e iscrizione ai centri estivi](#)" del 6 giugno 2020).

Introdotta dagli [artt. 23 e 25](#) del DL 18/2020 (conv. L. [27/2020](#)), il bonus in esame inizialmente era erogabile nella misura massima di 600 euro (1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario) ed era spendibile per il solo pagamento dei servizi di baby sitting. La disciplina è stata poi modificata dall'[art. 72](#) del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") che ha portato il tetto massimo erogabile da 600 a **1.200 euro** (2.000 per i predetti lavoratori del settore sanitario) e ha ampliato le modalità di fruizione del bonus, disponendo che possa essere speso, del tutto o in parte, anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

La misura – fruibile con effetto "retroattivo" dal 5 marzo 2020, data in cui ha avuto inizio la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, sino al prossimo 31 luglio – spetta ai genitori di figli di età non superiore a **12 anni** dipendenti del settore privato (compresi quelli del settore sanitario, pubblico e privato, appartenenti a determinate categorie), agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, agli autonomi iscritti all'INPS ed agli autonomi non iscritti all'INPS.

Con riguardo alla misura dei bonus, la circolare n. [73/2020](#) ribadisce che il tetto massimo di 1.200 euro (o 2.000 euro) è complessivo, cioè deve essere verificato tenendo conto di quanto eventualmente già percepito nella prima fase dell'emergenza, e riguarda il nucleo familiare, a prescindere dal numero di minori per cui viene richiesto il beneficio.

L'Istituto di previdenza si sofferma poi sul tema dell'**alternatività** dei bonus in esame rispetto al congedo specifico COVID-19 (inizialmente fissato in 15 giorni di astensione dal lavoro, successivamente elevati a 30 dal DL [34/2020](#)) ricordando l'incompatibilità tra i due istituti.

In proposito, spiega l'INPS, posto che per il riconoscimento del bonus in esame occorre acquisire una **nuova domanda**, occorre trattare distintamente il caso in cui il soggetto, al momento della domanda, non abbia richiesto il congedo COVID, da quello in cui ne abbia

fatto richiesta e sia stato autorizzato a fruirne.

Nel primo caso, il bonus può essere corrisposto nel suo importo massimo. Invece, qualora sia stata fatta richiesta di periodi di congedo autorizzati per un periodo inferiore a 15 giorni, il genitore richiedente potrà beneficiare dell'importo residuo del bonus, pari a 600 euro (o 1.000 euro, se appartenente al settore sanitario); qualora i giorni di congedo autorizzati fossero, invece, superiori a 15, la fruizione del bonus sarà preclusa, senza possibilità di rinunciare ai periodi di congedo effettivamente fruiti.

Nessuna preclusione al riconoscimento della misura in esame, invece, per i lavoratori in **smart working** o che fruiscono del congedo di maternità, del congedo parentale o delle ferie.

L'accesso alla domanda on line è disponibile nella homepage del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nell'apposita sezione dedicata. Il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS con PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

### I familiari conviventi non possono svolgere prestazioni remunerate

Si ricorda inoltre che l'erogazione avviene in modo differente a seconda della finalità per la quale il bonus viene richiesto. Per i servizi di baby sitting, la somma spettante viene erogata tramite **Libretto Famiglia** (messaggio INPS n. [1465/2020](#)), previa registrazione del genitore beneficiario utilizzatore e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali. Sul punto, l'INPS precisa che, in caso di convivenza, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby sitting remunerate mediante il bonus in argomento, in quanto per tali soggetti opera la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare.

Come detto, l'intero importo del bonus o una parte di esso può essere utilizzata anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia (incompatibile con la contemporanea fruizione del bonus asili nido ex [art. 1](#), comma 355 della L. 232/2016); in tal caso, la somma verrà accreditata direttamente al richiedente, previo invio della documentazione comprovante la predetta iscrizione e i periodi della stessa, che non potranno essere successivi al **31 luglio 2020**.